

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2188/73 DEL CONSIGLIO

del 9 agosto 1973

relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee e degli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che fissa lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e che istituisce misure particolari temporaneamente applicabili ai funzionari della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 558/73⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 3 nonché gli articoli 64, 65 e 82 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e gli articoli 20, primo comma, e 64 del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con sentenza del 5 giugno 1973, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2647/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee e degli altri agenti di tali Comunità⁽³⁾;

considerando che il Consiglio, ai sensi dell'articolo 176 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa;

considerando che il Consiglio aveva adottato il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2647/72 deliberando, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari, su proposta della Commissione; che in seguito alla citata sentenza della Corte, la Commissione, richiamandosi alla sua pro-

posta iniziale, ha proposto al Consiglio con lettera del 20 giugno 1973 di prendere le sue nuove decisioni in materia mantenendo la ripartizione dell'adeguamento delle retribuzioni tra una somma forfettaria e un aumento lineare;

considerando che, conformemente all'articolo 65 dello statuto dei funzionari, il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità; che in virtù della decisione del 21 marzo 1972, il Consiglio adotta le decisioni in materia in base a due indicatori tratti, l'uno dall'evoluzione degli stipendi pubblici negli Stati membri durante l'anno trascorso e l'altro dalla massa salariale pro capite nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri;

considerando che è necessario adeguare, in funzione di questi due indicatori, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari delle Comunità europee e degli altri agenti di tali Comunità quali sono fissate dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2647/72;

considerando che l'adeguamento delle retribuzioni, conformemente alla decisione del Consiglio del 21 marzo 1972, deve aver efficacia alla fine del periodo di riferimento;

considerando che gli articoli 5, 6, 7 ed 8 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2647/72 non sono stati pregiudicati dalla sentenza sopra citata della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con decorrenza dal 1° luglio 1972, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il suo allegato VII sono modificati come segue:

1. All'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 55 del 28. 2. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 20. 12. 1972, pag. 1.

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A1	101 543	107 260	112 977	118 694	124 411	130 128	—	—
A2	89 427	94 882	100 337	105 792	111 247	116 702	—	—
A3 L/A3	73 010	77 783	82 556	87 329	92 102	96 875	101 648	106 421
A4 L/A4	60 370	64 094	67 818	71 542	75 266	78 990	82 714	86 438
A5 L/A5	49 044	52 243	55 442	58 641	61 840	65 039	68 238	71 437
A6 L/A6	41 698	44 216	46 734	49 252	51 770	54 288	56 806	59 324
A7 L/A7	35 247	37 240	39 233	41 226	43 219	45 212	—	—
A8 L/A8	30 631	32 047	—	—	—	—	—	—
B1	41 698	44 216	46 734	49 252	51 770	54 288	56 806	59 324
B2	35 510	37 398	39 286	41 174	43 062	44 950	46 838	48 726
B3	29 008	30 581	32 154	33 727	35 300	36 873	38 446	40 019
B4	24 442	25 806	27 170	28 534	29 898	31 262	32 626	33 990
B5	21 347	22 449	23 551	24 653	—	—	—	—
C1	25 021	26 227	27 433	28 639	29 845	31 051	32 257	33 463
C2	21 137	22 239	23 341	24 443	25 545	26 647	27 749	28 851
C3	19 407	20 351	21 295	22 239	23 183	24 127	25 071	26 015
C4	17 046	17 938	18 830	19 722	20 614	21 506	22 398	23 290
C5	15 316	16 155	16 994	17 833	—	—	—	—
D1	17 990	18 987	19 984	20 981	21 978	22 975	23 972	24 969
D2	15 945	16 837	17 729	18 621	19 513	20 405	21 297	22 189
D3	14 478	15 317	16 156	16 995	17 834	18 673	19 512	20 351
D4	13 428	14 162	14 896	15 630	—	—	—	—

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a) dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII, l'importo di 1 127 FB è sostituito dall'importo di 1 196 FB ;
- b) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII, l'importo di 1 752 FB è sostituito dall'importo di 1 859 FB ;
- c) All'articolo 69, seconda frase dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma dell'allegato VII, l'importo di 3 129 FB è sostituito dall'importo di 3 320 FB ;
- d) All'articolo 3, primo comma dell'allegato VII, l'importo di 1 565 FB è sostituito dall'importo di 1 660 FB.

Articolo 2

Con decorrenza dal 1° luglio 1972, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

All'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categoria	Gruppo	Classe			
		1	2	3	4
A	I	46 208	52 135	58 062	63 989
	II	32 519	36 191	39 863	43 535
	III	26 750	28 114	29 478	30 842
B	IV	25 491	28 376	31 261	34 146
	V	18 778	20 456	22 134	23 812
C	VI	17 361	18 777	20 193	21 609
	VII	14 058	15 054	16 050	17 046
D	VIII	13 480	14 529	15 578	16 627
	IX	12 799	13 061	13 323	13 585

Articolo 3

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1972, l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 865 FB al mese per i funzionari di grado C 4 o C 5,
- 1 328 FB al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

2. L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è concessa fino al 30 giugno 1974.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1972 sono calcolate a decorrere da tale data in base alla

tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale è modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 5

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2647/72 cessano di avere efficacia.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 agosto 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD